Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA

Verbale di deliberazione N. 10
dell'Assemblea della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

OGGETTO: Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, a' sensi art. 23, comma 2, lett. j), Statuto.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisette** del mese di **aprile**, alle ore **20:15**, presso la Sala Assemblea, convocata dal Presidente con avviso prot. n. 10276/2.2.3 dd. 20 aprile 2015, recapitato ai singoli componenti, si è riunita l'Assemblea della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

	P	AG	AI		P	AG	AI
ANESIN GRAZIELLA	☐	☒	☐	GRISENTI UGO	☐	☒	☐
BERTOLIN DINO	☐	☐	☒	GROFF BRUNO	☐	☐	☒
BONVECCHIO MICHELA	☒	☐	☐	LUCHI ALDO	☐	☒	☐
BRIANI ANITA	☒	☐	☐	MARZARI GIORGIO	☒	☐	☐
CAMPANA TULLIO	☒	☐	☐	MOAR LORIS	☐	☐	☐
CHIAPPANI ENZO	☐	☒	☐	MOSER LUISA	☐	☒	☐
CONCI MATTEO	☒	☐	☐	MOSER WALTER	☒	☐	☐
CORRADI STEFANO	☒	☐	☐	MOTTER MARIAGRAZIA	☒	☐	☐
CRISTOFOLINI EZIO	☒	☐	☐	NATALE MANLIO	☐	☐	☒
CURZEL EMANUELE	☒	☐	☐	OSLER LORENZO	☒	☐	☐
DALLAPICCOLA GABRIELE	☐	☒	☐	OSS ANDREA	☒	☐	☐
DALLAPICCOLA MAURO	☒	☐	☐	OSS MASSIMO	☒	☐	☐
ECCEL SERGIO	☐	☒	☐	OSS EMER ROBERTO	☐	☒	☐
FEDEL ALESSANDRA	☐	☒	☐	PARISI MICHELA	☐	☒	☐
FONTANARI ALESSANDRO	☒	☐	☐	PERUZZI MORENO	☒	☐	☐
FORTI STEFANO	☒	☐	☐	PUEL PIO	☒	☐	☐
FRISANCO ALBERTO	☐	☐	☒	RECCHIA FABIO	☒	☐	☐
FRISANCO CINZIA	☒	☐	☐	ROSANELLI RICCARDO	☒	☐	☐
GIACOMELLI MATTIA	☒	☐	☐	SVALDI ALBERTO	☐	☒	☐
GIOVANNINI ANDREA	☒	☐	☐	SVALDI NARCISO	☒	☐	☐
GIOVANNINI CARLO	☒	☐	☐	TAMANINI DEVIS	☐	☐	☒
GRASSI ALBERTO	☐	☐	☒	TAMANINI LINDA	☒	☐	☐
GREGORI FILIPPO	☐	☒	☐	TURRI CLAUDIO	☐	☒	☐

E' presente inoltre l'Assessore esterno RODLER ELISA.

Partecipa il Segretario generale dott. CLAUDIO CIVETTINI ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea approvato con deliberazione n. 32 dd. 24 ottobre 2011.

Il Presidente della seduta dott. MAURO DALLAPICCOLA invita l'Assemblea a deliberare sull'oggetto soprariportato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

SERVIZIO ISTRUTTORE

SEGRETERIA	☐
PERSONALE	☐
FINANZIARIO	☐
PROGRAMMAZIONE	☒
SOCIO ASSISTENZ.	☐
EDILIZIA ABITATIVA	☐
URBANISTICA	☐

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto e prenotato l'impegno

N. _____

al Cap._____ art. _____

del Bilancio _____

N. Meccanogr. 3506

F.to IL RESPONSABILE
Servizio Finanziario

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 10 DD. 27 APRILE 2015

OGGETTO: Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, a' sensi art. 23, comma 2, lett. j), Statuto.

L'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA'

Premesso che:

la Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614 detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche allo scrivente Ente, fatta salva la precisazione che l'organo deputato ad approvare tali documenti per la Comunità è l'Assemblea. Lo si evince dall'art. 23 comma 2 lett. j) dello Statuto, che conferisce all'Assemblea la competenza in materia di "approvare, ove non previsto dalla programmazione strategica o di livello attuativo, la costituzione e la partecipazione a società di capitali, agenzie, altri organismi o forme associative o di collaborazione previste dalla legge regionale o provinciale, nonché la variazione e la dismissione delle quote di partecipazione". Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Presidente nel processo decisionale, tale deliberazione assembleare di approvazione del piano operativo (comprensivo della relazione tecnica) potrà essere assunta "su proposta" proprio del Presidente.
Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge a livello trentino il *"Protocollo di intesa sulla Finanza Locale"* siglato il 10.11.2014, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni e della Comunità includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, l'Ente individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal *"Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali"*, sottoscritto il 20 settembre 2012 tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali. Ancorché l'Ente non abbia adottato formalmente alcuna attività in attuazione di tale protocollo di intesa, *"ha comunque iniziato un'analisi interna per l'individuazione delle criticità per alcune partecipate, cercando di avviare una programmazione applicabile alle singole società partecipate"* ed *"attuando linee operative per dare significato alla partecipazione nel rispetto dell'attività istituzionale dell'ente"* (vedasi nel dettaglio punto 3. Organismi partecipati - pag. 6-7 Relazione revisore dei conti al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017). Sono così stati raggiunti degli accordi verbali, per condividere valutazioni e strategie, con i Sindaci di Baselga di Piné, di Levico Terme e di Pergine Valsugana relativamente alle partecipate in *"comune"*, che hanno poi portato all'approvazione - da parte di tali amministrazioni comunali - di specifiche Relazioni tecniche allegate ai rispettivi Piani Operativi, a cui si rimanda quindi ob relationem.

E' bene evidenziare che il requisito della *"stretta necessità"* implica una valutazione di funzionalità (o strumentalità) particolarmente qualificata, da interpretarsi come una *"condicio sine qua non"*: una vera e propria impossibilità per l'ente pubblico di raggiungere l'obiettivo (finalità istituzionale perseguita) senza l'ausilio di quella partecipazione in quella particolare società. In altre parole, perché la partecipazione sia consentita, è necessario che lo svolgimento di quell'attività, tramite quella specifica società, si configuri come assolutamente indispensabile per l'ente locale: è evidente che tale ipotesi non dovrebbe verificarsi frequentemente e dovrebbe, comunque, essere adeguatamente motivata circa i presupposti della sua ricorrenza anche con riferimento all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle gestioni, quali corollari del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. In particolare per quanto riguarda le due APT d'ambito e le tre società operanti in ambito turistico-sportivo, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Non è invece prevista normativamente la partecipazione della Comunità, né al momento la Comunità ha attribuite finalità istituzionali in materia di turismo e sport. Pertanto alla luce della novella legislativa di cui alla legge di stabilità, si ritiene non ricorra più il requisito della indispensabilità della partecipazione, di cui all'art. 1 comma 611 lett. a) della L. 190/2014. Di tutto ciò è dato conto nell'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Considerato che:

con Decreto n. 8579/2.1 dd. 31 marzo 2015 ad oggetto *"Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014. Decreto di approvazione e di proposta alla competente Assemblea"*, il Presidente della Comunità stabiliva di sottoporre alla prossima Assemblea l'approvazione di tale Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, a' sensi art. 23, comma 2, lett. j),dello Statuto, che prevede di rimettere alla competenza dell'Assemblea la presa d'atto dello scioglimento e liquidazione della Golf Valsugana S.r.l., nonché le cessioni delle partecipazioni nell'Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra S. cons. a r.l., nell'Azienda per il Turismo Valsugana Società cooperativa, nell'Ice Rink Pinè S.r.l. e nella Nuova Panarotta S.p.a. Società Impianti;

con lettera prot. n. 8679 dd. 31.03.2015 tale piano operativo veniva trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché all'Organo di revisione contabile.

Fatte proprie le premesse narrative;

Visto l'art. 1 commi 61 e seguenti della L. 23.12.2014 n. 190;

Visto l'art. 8, comma 3, lett. e) della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e vista la L.P. 27 dicembre 2012, n. 25;

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. e ii. (L.P. 12/2014) *"Norme in materia dell'autonomia del Trentino"*;

Visto lo Statuto della Comunità territoriale Alta Valsugana e Bersntol;

Vista la deliberazione assembleare n. 44 dd. 20 dicembre 2010 ad oggetto *"Art. 3, commi da 27-29, della L. 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008). Ricognizione delle partecipazioni societarie della Comunità ed autorizzazione al loro mantenimento a'sensi dell'art. 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007".*

Visti:

il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int..;

il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017 approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 46 dd. 22 dicembre 2014;

il Piano Esecutivo di Gestione 2015 sia per la parte relativa agli obiettivi gestionali che per la parte finanziaria approvato con deliberazione della Giunta della Comunità n. 3 dd. 21 gennaio 2015;

lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, tenuto conto della necessità di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari;

vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa il dott. Luca Dalla Rosa, Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, in data 13 aprile 2015 esprime parere favorevole

IL PROPONENTE
- dott. Luca Dalla Rosa -

in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 16 aprile 2015, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

preso atto che questi pareri sono tutti favorevoli;

Avuta illustrazione da parte del Presidente del provvedimento al termine del quale il Presidente precisa che il proprio Decreto e la conseguente proposta all'Assemblea è stato adottato a legislazione vigente ma, congiuntamente alla Giunta, valuta della massima importanza un intervento legislativo provinciale che consenta la possibilità per la Comunità, quale ente rappresentativo dell'intera Alta Valsugana, di mantenere la propria presenza nella compagine societaria delle APT, stante la fondamentale importanza del settore turistico per l'intero comparto economico della Valle e all'interno delle società di gestione degli impianti sportivi sovracomunali, vista l'importanza dell'attività svolta sia con riferimento alla popolazione scolastica che per la valenza quale aggregazione sociale.

Propone pertanto di emendare la proposta di deliberazione con l'inserimento dopo il punto 4. del dispositivo "*di richiedere peraltro alla Provincia Autonoma di Trento un intervento legislativo volto a consentire alle Comunità, enti rappresentativi dell'intera valle, di mantenere la loro partecipazione azionaria nelle rispettive Aziende Per il Turismo, che operano in un settore ritenuto di fondamentale importanza per la nostra economia e all'interno delle società di gestione degli impianti sportivi sovracomunali, vista l'importanza dell'attività svolta sia con riferimento alla popolazione scolastica che per la valenza quale aggregazione sociale*".

Acquisito in questa sede il parere favorevole del Segretario per la modifica del provvedimento sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del T.U.LL.RR.O.CC. n. 3/L-2005, in relazione alla propria competenza.

Messa ai voti la proposta di emendamento di inserimento dopo il punto 4. del nuovo punto 5. del tenore proposto dal Presidente;

con 23 voti favorevoli, 3 astenuti e 0 contrari, accertati dagli scrutatori, su n. 26 consiglieri presenti e votanti,

L'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA'

APPROVA

l'emendamento al dispositivo della deliberazione con l'inserimento dopo il punto 4. del nuovo punto:

5. di richiedere peraltro alla Provincia Autonoma di Trento un intervento legislativo volto a consentire alle Comunità, enti rappresentativi dell'intera valle, di mantenere la loro partecipazione azionaria nelle rispettive Aziende Per il Turismo, che operano in un settore ritenuto di fondamentale importanza per la nostra economia e all'interno delle società di gestione degli impianti sportivi sovracomunali, vista l'importanza dell'attività svolta sia con riferimento alla popolazione scolastica che per la valenza quale aggregazione sociale;

Messo complessivamente ai voti il testo così come emendato,

con 26 voti favorevoli, unanimi, accertati dagli scrutatori, su n. 26 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa specificate,

1. di approvare l'allegato A) denominato *"Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, comprensivo della relazione tecnica"*, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di stabilire che gli indirizzi contenuti nel documento di cui al punto 1. devono ritenersi quali impegni per gli organi di amministrazione delle società partecipate nei confronti dei soci pubblici;

3. di rimettere a proprio successivo provvedimento la presa d'atto dello scioglimento e liquidazione della Golf Valsugana S.r.l.;

4. di rimettere a propri successivi provvedimenti le deliberazioni di cessione della partecipazione:
   - nell'Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra S. cons. a r.l.;
   - nell'Azienda per il Turismo Valsugana Società cooperativa;
   - nell'Ice Rink Pinè S.r.l.;
   - nella Nuova Panarotta S.p.a. Società Impianti;

5. di richiedere peraltro alla Provincia Autonoma di Trento un intervento legislativo volto a consentire alle Comunità, enti rappresentativi dell'intera valle, di mantenere la loro partecipazione azionaria nelle rispettive Aziende Per il Turismo, che operano in un settore ritenuto di fondamentale importanza per la nostra economia e all'interno delle società di gestione degli impianti sportivi sovracomunali, vista l'importanza dell'attività svolta sia con riferimento alla popolazione scolastica che per la valenza quale aggregazione sociale;

6. di dichiarare la presente con 26 voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa

7. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
   - in opposizione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, da parte di ogni cittadino, da presentare alla Giunta della Comunità, entro il periodo di pubblicazione;
   - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
   - straordinario al Presidente della repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

L.S.

IL SEGRETARIO

dott. CLAUDIO CIVETTINI

IL PRESIDENTE

dott. MAURO DALLAPICCOLA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo telematico dal 30.04.2015 e fino al giorno 10.05.2015,

_____ opposizioni.

La deliberazione è immediatamente esecutiva il 27 aprile 2015

L.S.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Claudio Civettini -

IL SEGRETARIO
dott. Claudio Civettini

Allegato A) Delibera Assemblea "Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, a' sensi art. 23, comma 2, lett. j), Statuto"

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, comprensivo della relazione tecnica.

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

PREMESSA

Gli interventi normativi degli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno dimostrato una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali. L'art. 8 della **Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27** (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità di valle, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire *"la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*. Il **20 settembre 2012** è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il ***Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*** in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società finalizzate al contenimento della spese indicate nel Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 *"Oggetto ed ambito di applicazione"*: individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che *"nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società";*
- l'art. 2 *"Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società":* dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;
- l'art. 3 "*Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese*": prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;

- l'art. 4 *"Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house"*: stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;
- l'art. 5 *"Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione"* e l'art. 6 *"Numero dei componenti del consiglio di amministrazione"*: fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;
- l'art. 7 *"Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti"*: individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

Si ricorda infine che il citato protocollo stabilisce che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della **Legge Provinciale 27 dicembre 2012, n. 25** (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:
- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;
- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere;

La sopra citata legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20 settembre 2012.

La **Legge Provinciale 22 aprile 2014, n. 1** (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Analogamente, la **Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14** (legge finanziaria per il 2015), ha definito ulteriori specificazioni relative al piano di miglioramento dei Comuni/Comunità, con una parte dedicata agli organismi partecipati.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il **"Protocollo di intesa sulla Finanza Locale" siglato il 10.11.2014**, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni/Comunità includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, la Comunità individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi cosi detti in house.

Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal *"Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali"*, siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

La **Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614** detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche a questa Comunità.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE
Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il **31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie** direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, comprensivo della relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.
Entro il **31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una **relazione sui risultati conseguiti** da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.
La pubblicazione del piano comprensivo della relazione tecnica costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ORGANI COINVOLTI
E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per la Comunità è l'Assemblea. Lo si evince dalla lettera j) del secondo comma dell'articolo 23 dello Statuto, che conferisce alla stessa competenza esclusiva in materia di *"approvare, ove non previsto dalla programmazione strategica o di livello attuativo, la costituzione e la partecipazione a società di capitali, agenzie, altri organismi o forme associative o di collaborazione previste dalla legge regionale o provinciale,* ***nonché la variazione e la dismissione delle quote di partecipazione****"*. Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Presidente nel processo decisionale, la deliberazione assembleare di approvazione del piano operativo (comprensivo della relazione tecnica) potrà essere assunta "su proposta" proprio del Presidente.

ATTUAZIONE
Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni dell'Assemblea, che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile.

RELAZIONE TECNICA

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Quanto sopra premesso, il nostro Ente detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

1. 0,42% nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop**. (capitale sociale al 31.12.2013 €. 12.238,68), che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche della Comunità. Il Consorzio a'sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. La società possiede le seguenti partecipazioni societarie: Set Distribuzione spa percentuale di partecipazione 0,05%.
2. 0,4821% in **Trentino Riscossioni S.p.a.** (capitale sociale al 31.12.2014 €. 1.000.000,00), società interamente pubblica che gestisce le procedure di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e quindi anche della Comunità;
3. 0,3931% in **Informatica Trentina S.p.a**. (capitale sociale al 31.12.2014 €. 3.500.000,00), società interamente pubblica che gestisce i servizi informatici, anche per la Comunità;
4. 12,90% in **Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra** S. cons. a r.l. (capitale sociale al 31.12.2014 €. 77.500,00), società a prevalente capitale privato che svolge attività di promozione turistica in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 48,39%. La società possiede le seguenti partecipazioni societarie: Ice Rink Piné srl percentuale di partecipazione 4,31%, Sviluppo Turistico Grumes srl percentuale di partecipazione 2,25%. Per quanto riguarda tale APT, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla Legge Provinciale 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Si rimanda al riguardo ai Piani operativi dei vari comuni soci per quanto riguarda l'indispensabilità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente Comune. Non è invece prevista normativamente la partecipazione della Comunità, né al momento la Comunità ha attribuite finalità istituzionali in materia di turismo.
   Pertanto si ritiene che non ricorra il requisito della indispensabilità della partecipazione, di cui all'art. 1 comma 611 lett. a) della L. 190/2014;
5. 1,86% in **Azienda per il Turismo Valsugana** Società cooperativa (capitale sociale al 31.12.2014 €. 54.000,00), società a prevalente capitale pubblico che svolge attività di promozione turistica in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 52,08%. La società possiede le seguenti partecipazioni societarie: Nuova Panarotta spa € 304,12, Cooperfidi € 6.765,00, Federazione Trentina Cooperative € 52,00. Anche per quanto riguarda tale APT, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Si rimanda al riguardo ai Piani operativi dei vari comuni soci per quanto riguarda l'indispensabilità al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente Comune. Non è invece prevista normativamente la partecipazione della Comunità, né al momento la Comunità ha attribuite finalità istituzionali in materia di turismo.
   Pertanto si ritiene che non ricorra il requisito della indispensabilità della partecipazione, di cui all'art. 1 comma 611 lett. a) della L. 190/2014;
6. 19,48% in **Ice Rink Pinè** S.r.l. (capitale sociale al 31.12.2014 €. 77.000,00), società a prevalente capitale pubblico che svolge attività di gestione e di completamento infrastrutturale degli impianti sportivi, turistici e di intrattenimento comunali e in particolare dello stadio olimpico del ghiaccio, denominato *"Ice Rink Piné"*. La società non possiede

partecipazioni societarie. Anche per quanto riguarda tale società, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste oltreché dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo soprattutto per il fatto che tale società svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007. Si rimanda al riguardo al Piano operativo di razionalizzazione ed all'articolata relazione tecnica del Comune di Baselga di Piné - prot. n. 3230/P/1.11 dd. 30.03.2015, ns. prot. arr. n. 8464 dd. 30.03.2015 - socio pubblico di maggioranza, per quanto riguarda l'indispensabilità al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente Comune. Ancorché la società svolga attività comprese fra i servizi pubblici (gestione dello stadio olimpico del ghiaccio) e quindi servizi c.d. di interesse generale, non è comunque prevista normativamente la partecipazione della Comunità, né al momento la Comunità ha attribuite finalità istituzionali in materia di turismo e sport.
Pertanto si ritiene che non ricorra il requisito della indispensabilità della partecipazione, di cui all'art. 1 comma 611 lett. a) della L. 190/2014;

7. 0,47% in **Nuova Panarotta** S.p.a. (capitale sociale al 31.12.2014 €. 2.213.318,48), società a prevalente capitale pubblico che svolge attività di promozione, progettazione, costruzione, acquisto, gestione e affittanza di attrezzature ed impianti a fune ed in particolare di trasporto funiviario. La società possiede le seguenti partecipazioni societarie: Confidimpresa Trentino s.c.: €. 9813,00, APT Valsugana soc. coop.: €. 1000,00. Anche per quanto riguarda tale società, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste oltreché dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo soprattutto per il fatto che tale società svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007. Si rimanda al riguardo al Piano operativo di razionalizzazione ed alla relazione tecnica del Comune di Pergine Valsugana - prot. n. 9961 dd. 27.03.2015, ns. prot. arr. n. 8334 dd. 27.03.2015 - socio pubblico di maggioranza, in particolare per quanto riguarda il fatto che *"risulta fondamentale trovare delle sinergie con la Provincia Autonoma di Trento per individuare le forme organizzative che consentano il mantenimento, in una logica di sistema provinciale, di tali società di gestione degli impianti di risalita qualificate in servizio pubblico"*. Ancorché la società svolga attività comprese fra i servizi pubblici (trasporto funiviario) e quindi servizi c.d. di interesse generale, non è comunque prevista normativamente la partecipazione della Comunità, né al momento la Comunità ha attribuite finalità istituzionali in materia di turismo e di trasporto funiviario. Pertanto si ritiene che non ricorra il requisito della indispensabilità della partecipazione, di cui all'art. 1 comma 611 lett. a) della L. 190/2014;
8. 10% in **Golf Valsugana** S.r.l. (capitale sociale al 31.12.2014 €. 45.297,00), società a prevalente capitale privato che svolge attività di realizzazione, promozione, sviluppo e gestione di impianti sportivi dedicati al golf. In data 25 marzo 2015 - presso il notaio Ricci di Levico Terme - l'Assemblea straordinaria dei soci della società Golf Valsugana Srl ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società: per le motivazioni si rimanda alle deliberazioni n. 8 dd. 04.03.2015 e n. 12 dd. 10.03.2015, rispettivamente, dei consigli comunali di Pergine Valsugana e di Levico Terme, altri soci pubblici.
Anche in quest'ultimo caso si ritiene che non ricorra più quindi il requisito della indispensabilità della partecipazione, di cui all'art. 1 comma 611 lett. a) della L. 190/2014.

E' da rilevare infine che delle società partecipate sopra indicate, quelle di cui ai punti 2, 3., 6 e 8. non possiedono partecipazioni in altre società (**c.d. partecipazione indiretta**). Tale fatto è positivo in quanto riduce i rischi per la finanza pubblica dovuti all'assenza di un potere di intervento diretto e, in generale, di minori poteri di governance.

CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, rileva che:

sub a): le attività espletate dalle sopra richiamate società **1, 2, e 3,** sono da ritenersi **indispensabili** al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);
Tra le attività indicate in detta tabella sono indicati i Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese. Fra i servizi amministrativi devono essere ricomprese le attività direttamente o indirettamente rivolte alla gestione /erogazione di funzioni amministrative quali ad esempio la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'ente locale.
La locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m. (finanziaria 2008). Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici.
Va infine evidenziato che le società sopra richiamate sono c.d. *"Società di sistema"* costituite dalla Provincia Autonoma di Trento per le quali, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (Delibera n. 10/2014) l'adesione degli enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva delle società, che oltretutto ha stabilito il trasferimento a titolo gratuito agli enti locali delle rispettive quote di partecipazione. La eventuale dismissione di tali quote, dal punto di vista strettamente economico, non comporterebbe oltretutto alcun vantaggio all'ente.

sub b): dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, e 3,** è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

sub c): dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, e 3,** svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

sub d): il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e pertanto non riguarda nessuna delle società più sopra elencate.

sub e): Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità alle società **Trentino Riscossioni S.p.a.**, e **Informatica Trentina S.p.a.**, si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.
Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della Legge Provinciale 27.12.2012 n. 5, *"al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale"*. Ciò vale anche per le sopra richiamate società **2. e 3.**

Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità al **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, si ricorda che il Consorzio a'sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della Legge Provinciale 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società.

Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità all'**Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra** S. cons. a r.l., trattasi di società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni appartenenti all'ambito territoriale della nostra Comunità (compresa la stessa Comunità) detengono una quota, seppur significativa, comunque minoritaria (35,49%) e non posseggono quindi una incisiva "golden share". La partecipazione dei soci pubblici appartenenti all'ambito territoriale della nostra Comunità si limita - come prevista da patti parasociali - al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche - private che contribuiscono allo sviluppo socio economico dell'Altipiano di Piné oltreché degli ambiti limitrofi di Fornace e Civezzano.
Peraltro si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T. sopra citato, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica.
Si ricorda che la partecipazione della Comunità (in precedenza Comprensorio) alla società, che all'epoca non incontrava alcun limite legislativo, era stata decisa, nel 2004 (anno di costituzione della società), in relazione sia al fondamentale ruolo avuto dall'ente nel coordinare la nascita della società e nell'individuazione dei soci della stessa, sia in relazione alla valutazione dell'importanza del comparto turistico per l'economia del territorio.
A seguito ora delle novità legislative sopra richiamate, stante la **mancanza del requisito di indispensabilità della partecipazione,** per i motivi sopra indicati, si rende **necessaria l'eliminazione di tale partecipazione societaria** non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, **attraverso la vendita delle quote societarie.**

Peraltro, nel rispetto del Titolo XII (Partecipazioni e Trasferimento delle partecipazioni - Recesso - Esclusione del Socio - Liquidazione della quota) dello Statuto della società, la cessione delle quote della società potrà avvenire solo a favore di altro Ente locale pubblico che per effetto della sopra citata L. 190/2014 non potrà di fatto che essere uno dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, peraltro già tutti soci. Andrà quindi verificata la disponibilità dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento ad acquisire le ulteriori quote, il che va oltre la volontà del nostro ente.
In considerazione, nel rispetto di quanto disposto dal comma 613 dell'art.1 L. 190/2014, della necessità di verificare l'esistenza di un possibile acquirente, sembra ragionevole proporre di **stabilire il limite di tempo del 31.12.2015 per l'attuazione della dismissione della nostra partecipazione societaria.**

Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità all'**Azienda per il Turismo Valsugana** Società cooperativa trattasi di società a prevalente capitale pubblico, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale peraltro i Comuni appartenenti all'ambito territoriale della nostra Comunità (compresa la stessa Comunità) detengono una quota comunque minoritaria (13,02%) e non posseggono quindi una vera "golden share". La partecipazione dei soci pubblici appartenenti all'ambito territoriale della nostra Comunità si limita - laddove prevista - al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche - private che contribuiscono allo sviluppo socio economico anche dell'Alta Valsugana ed in particolare degli ambiti dei laghi di Caldonazzo e Levico. Peraltro si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T. sopra citato, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica.
Si ricorda che la partecipazione della Comunità (in precedenza Comprensorio) alla società, che all'epoca non incontrava alcun limite legislativo, era stata decisa, nel 2007 (anno di costituzione della società), in relazione sia al fondamentale ruolo avuto dall'ente nel coordinare la nascita della società e nell'individuazione dei soci della stessa, sia in relazione alla valutazione dell'importanza del comparto turistico per l'economia del territorio.
A seguito ora delle novità legislative sopra richiamate, stante la **mancanza del requisito di indispensabilità della partecipazione,** per i motivi sopra indicati, si rende **necessaria l'eliminazione di tale partecipazione societaria** non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, **attraverso la vendita delle quote societarie.**
Peraltro, nel rispetto degli artt. 9 (Recesso del socio) 10 (Esclusione) 11 (Delibere di recesso ed esclusione) 12 (Liquidazione della quota) dello Statuto della società, la cessione delle quote della società potrà avvenire solo a favore di altro Ente locale pubblico che per effetto della sopra citata L. 190/2014 non potrà di fatto che essere uno dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, peraltro già tutti soci. Andrà quindi verificata la disponibilità dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento ad acquisire le ulteriori quote, il che va oltre la volontà del nostro ente.
In considerazione, nel rispetto di quanto disposto dal comma 613 dell'art.1 L. 190/2014, della necessità di verificare l'esistenza di un possibile acquirente, sembra ragionevole proporre di **stabilire il limite di tempo del 31.12.2015 per l'attuazione della dismissione della nostra partecipazione societaria.**

Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità all'**Ice Rink Pinè** S.r.l. trattasi di società a prevalente capitale pubblico che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni appartenenti all'ambito territoriale della nostra Comunità (compresa la stessa Comunità) detengono una quota significativa e maggioritaria (78,40%, di cui il 51,12% il Comune di Baselga di Piné) e posseggono quindi una evidente "golden share". La partecipazione del socio pubblico di maggioranza appartenente all'ambito territoriale della nostra Comunità (Comune di Baselga di Piné) si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto, ma rideterminabile; con tale

partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche - private che contribuiscono allo sviluppo socio economico dell'Altipiano di Piné oltreché degli ambiti limitrofi di Fornace e S. Orsola Terme. Peraltro si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T. sopra citato, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica.
Si ricorda che la partecipazione della Comunità (in precedenza Comprensorio) alla società, che all'epoca non incontrava alcun limite legislativo, era stata decisa, nel 2004 (anno di costituzione della società), in relazione sia al fondamentale ruolo avuto dall'ente nel coordinare la nascita della società e nell'individuazione dei soci della stessa, sia in relazione alla valutazione dell'importanza del comparto sportivo/turistico per l'economia del territorio.
A seguito ora delle novità legislative sopra richiamate, stante la **mancanza del requisito di indispensabilità della partecipazione,** per i motivi sopra indicati, si rende **necessaria l'eliminazione di tale partecipazione societaria** non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, **attraverso la vendita delle quote societarie.**
Peraltro, nel rispetto del Titolo XII (Partecipazioni e Trasferimento delle partecipazioni - Recesso - Esclusione del Socio - Liquidazione della quota) dello Statuto della società, la cessione delle quote della società potrà avvenire solo a favore di altro Ente locale pubblico che per effetto della sopra citata L. 190/2014 non potrà di fatto che essere uno dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, peraltro già tutti soci. Andrà quindi verificata la disponibilità dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento ad acquisire le ulteriori quote, il che va oltre la volontà del nostro ente.
In considerazione, nel rispetto di quanto disposto dal comma 613 dell'art.1 L. 190/2014, della necessità di verificare l'esistenza di un possibile acquirente, sembra ragionevole proporre di **stabilire il limite di tempo del 31.12.2015 per l'attuazione della dismissione della nostra partecipazione societaria.**

Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità alla **Nuova Panarotta** S.p.a. trattasi di società a prevalente capitale pubblico che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni appartenenti all'ambito territoriale della nostra Comunità (compresa la stessa Comunità) detengono una quota significativa e maggioritaria (89,31%, di cui il 34,22% il Comune di Pergine Valsugana) e posseggono quindi una evidente "golden share". Ferma restando l'assenza di oneri per trasferimenti alla società, con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche - private che contribuiscono allo sviluppo socio economico dell'Alta Valsugana ed in particolare degli ambiti dei laghi di Caldonazzo e Levico. Peraltro si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T. sopra citato, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica.
Si ricorda che la partecipazione della Comunità (in precedenza Comprensorio) alla società, che all'epoca non incontrava alcun limite legislativo, era stata decisa, nel 2006 (anno di costituzione della società), in relazione sia al fondamentale ruolo avuto dall'ente nel coordinare la nascita della società e nell'individuazione dei soci della stessa, sia in relazione alla valutazione dell'importanza del comparto turistico per l'economia del territorio.
A seguito ora delle novità legislative sopra richiamate, stante la **mancanza del requisito di indispensabilità della partecipazione,** per i motivi sopra indicati, si rende **necessaria l'eliminazione di tale partecipazione societaria** non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, **attraverso la vendita delle quote societarie.**
Peraltro, nel rispetto dello Statuto della società, la cessione delle quote della società potrà avvenire possibilmente a favore di altro Ente locale pubblico che per effetto della sopra citata L. 190/2014 non potrà di fatto che essere uno dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, peraltro già tutti soci. Andrà quindi verificata la disponibilità dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento ad acquisire le ulteriori quote, il che va oltre la volontà del nostro ente, fatta sempre salva la possibilità di cessione delle quote anche agli operatori privati.

In considerazione, nel rispetto di quanto disposto dal comma 613 dell'art.1 L. 190/2014, della necessità di verificare l'esistenza di un possibile acquirente, sembra ragionevole proporre di **stabilire il limite di tempo del 31.12.2015 per l'attuazione della dismissione della nostra partecipazione societaria.**

Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità alla **Golf Valsugana** S.r.l. trattasi di società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni appartenenti all'ambito territoriale della nostra Comunità (compresa la stessa Comunità) detengono una quota, seppur significativa, comunque minoritaria (40,00%) e non posseggono quindi una incisiva "golden share".
Si ricorda che la partecipazione della Comunità (in precedenza Comprensorio) alla società, che all'epoca non incontrava alcun limite legislativo, era stata decisa, nel 2007 (anno di costituzione della società), in relazione sia al fondamentale ruolo avuto dall'ente nel coordinare la nascita della società e nell'individuazione dei soci della stessa, sia in relazione alla valutazione dell'importanza del comparto turistico per l'economia del territorio.
Preso atto che in data 25 marzo 2015 l'Assemblea straordinaria dei soci della società Golf Valsugana Srl ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società, e quindi **venendo meno i presupposti per il requisito di indispensabilità della partecipazione,** per i motivi più sopra indicati, si rende ora **necessaria l'eliminazione di tale partecipazione societaria, attraverso il suo scioglimento e messa in liquidazione**.